

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 3 lett. a e cpv. 6

³ Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

a. *Abrogata*

⁶ *Abrogato*

Art. 5 cpv. 1 lett. e

¹ In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:

e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);

Art. 26 cpv. 2 e 3

² Il nome dello Stato estero è documentato con la denominazione abbreviata conformemente alla «Lista delle denominazioni degli Stati»² gestito dalla Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri.

³ Se il luogo dell'evento si trova in una regione la cui appartenenza a uno Stato è controversa, il nome dello Stato è documentato conformemente alla lista dei Codici

¹ RS 211.112.2

² La lista della denominazione degli Stati è consultabile sul sito www.dfae.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Osservanza e promozione del diritto internazionale pubblico > Il riconoscimento di Stati e governi > Lista della denominazione degli Stati.

degli Stati e dei territori gestita dall'Ufficio federale della statistica e utilizzata nelle statistiche della Confederazione³.

Art. 29 cpv. 2 e 3

² Se concerne più autorità di vigilanza, la modifica compete all'autorità di vigilanza nella cui sfera di competenza rientra:

- a. la modifica di dati dello stato civile documentati per la prima volta; o
- b. la documentazione successiva di fatti di stato civile che hanno avuto luogo prima dell'ultima documentazione.

³ Se le competenze non sono chiare, si procede secondo le indicazioni dell'UFSC.

Art. 30

Abrogato

Art. 35 cpv. 6 e 6^{bis}

⁶ Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all'articolo 34 lettera b^{bis}, l'ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.

^{6bis} Se al momento della nascita la madre è sposata con una donna e se il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998⁴ sulla medicina della procreazione (LPAM), questo deve essere documentato all'ufficio dello stato civile con una conferma scritta da parte del medico curante secondo l'articolo 25 LPAM.

Art. 45 cpv. 2

² I dati dello stato civile non ancora documentati definitivamente (art. 28), da modificare (art. 29) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 50 cpv. 1 lett. a^{bis}

¹ L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio:

^{abis} la nascita di un figlio la cui madre è sposata con una donna se non è stata presentata all'ufficio dello stato civile una conferma medica conformemente all'articolo 35 capoverso 6 né è avvenuto il riconoscimento da parte del padre.

³ La lista Codici degli Stati e dei territori utilizzata nelle statistiche della Confederazione è consultabile sul sito www.bfs.admin.ch > Basi statistiche e rilevazioni > Stati e territori.

⁴ RS 810.11

Art. 80 Set di caratteri

I dati sono registrati con il set di caratteri standard ISO 8859-1 + Latin Extended-A⁵.

Art. 88 Adeguamento tecnico della registrazione di gruppi di dati dello stato civile

L'UFSC può incaricare il SIS mediante decisione scritta di adeguare nel registro dello stato civile un gruppo di dati che necessitano di un adeguamento esclusivamente tecnico e omogeneo.

*Inserire prima del titolo del capitolo 11**Art. 88a* Rettifiche eseguite da autorità dello stato civile di altri Cantoni

Se in un Cantone a causa di una temporanea carenza di personale non vi è alcuna persona adatta a rettificarli, i dati dello stato civile possono essere rettificati, per un periodo di tempo limitato e d'intesa con l'UFSC, da un'autorità dello stato civile di un altro Cantone.

Art. 98 cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:

^{f^{bis}} gli adeguamenti della grafia del nome in seguito alla dichiarazione concernente il cognome secondo l'art. 99f;

Art. 99e

Abrogato

Art. 99f Disposizioni transitorie della modifica del [Data]

¹ Una persona i cui dati sono stati registrati nel registro dello stato civile prima del 1° gennaio 2025 può dichiarare a ogni ufficiale dello stato civile, in Svizzera, e alla rappresentanza svizzera competente, all'estero, di volere che il proprio nome sia iscritto con il set di caratteri di cui all'articolo 80 della presente modifica.

² La dichiarazione può essere presentata:

- a. in qualsiasi momento in occasione di un fatto di stato civile da documentare nel registro dello stato civile;
- b. dal 1° gennaio 2025, in qualsiasi momento e indipendentemente da un fatto di stato civile.

³ I coniugi aventi un cognome coniugale devono fare congiuntamente la dichiarazione concernente il cognome coniugale.

⁵ La norma può essere ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
Può inoltre essere consultata sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione; www.iso.org.

⁴ La dichiarazione per un minorenni va presentata dalla persona che detiene l'autorità parentale. Se il figlio ha compiuto il dodicesimo anno di età, è necessario il suo consenso.

⁵ Le dichiarazioni vanno firmate in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione.

⁶ Le firme sono autenticate.

II

L'ordinanza del 27 ottobre 1999⁶ sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 14

Abrogato

Allegato 1 numero II 4.7a

4.7a Dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 99^f OSC fatta indipendentemente da un fatto di stato civile:

- se la dichiarazione è fatta congiuntamente dai coniugi 75
- se la dichiarazione è fatta singolarmente, per dichiarante 75

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

² Gli articoli 80, 98 e 99^f entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

⁶ RS 172.042.110